

Roma, 4 luglio 2023

CIRCOLARE N. 9.613
Prot. n. 95.815/FISC

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi

NORMATIVA FISCALE – Conversione in legge del cd. DL Lavoro – Contributo per acquisto gasolio e contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti – (G.U. 153 del 3 luglio 2023)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la **Legge n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione del DL Lavoro** (cfr. Circolare ANITA n. 9558) recante “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

La legge di conversione **ha confermato le misure di interesse per il settore senza modificazioni**, tra cui l’esonero del contributo dovuto per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’annualità 2023.

Inoltre, **il Decreto in oggetto conferma le modalità di utilizzo dei contributi già stanziati per l’acquisto di gasolio** usato come carburante dai trasportatori di merci in conto proprio e in conto Terzi.

Nello specifico, **l’art. 34 del Decreto destina gli 85 milioni stanziati dal DL “Aiuti quater** (cfr. circolare ANITA n. 9412) **alle imprese di trasporto in conto proprio. Le eventuali risorse residue potranno essere utilizzate, anche per il conto terzi, attraverso un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio.**

Viene anche confermata la modifica al comma 503 della Legge di bilancio 2023 (cfr. circolare ANITA n. 9457), **con il quale sono stati stanziati 200 milioni di euro per l’anno 2023 a favore dell’autotrasporto per conto terzi.** Il contributo sarà riconosciuto tramite un **credito d’imposta nella misura del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022** per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria EURO V o superiore al netto dell’IVA, comprovato mediante fatture di acquisto.

Il credito, come i precedenti, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 senza l’applicazione dei limiti di compensabilità e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Ricordiamo che tali misure rientrano al punto 2.1 del Quadro Temporaneo di Aiuto Russia Ucraina il cui limite è di euro 2 milioni di euro.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -


-Legge n. 85 del 3 luglio 2023 (GU 153 del 3 luglio 2023)